



## AUTORITÀ D'AMBITO n°1

---

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

### DETERMINAZIONE n° 11/2013

Verbania, lì 22 luglio 2013

**OGGETTO:** Corresponsione arretrati dell'assegno per il nucleo familiare a un dipendente dell'Autorità d'Ambito avente diritto.

La determinazione è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 23/07/2013



**OGGETTO: Corresponsione arretrati dell'assegno per il nucleo familiare a un dipendente dell'Autorità d'Ambito avente diritto.**

## IL DIRETTORE

Premesso che ai sensi della Legge regionale 20/01/1997 n.13 è stato individuato, per l'organizzazione del Servizi Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;

visto l'Atto n.142 del 08/10/2012 della Conferenza di questa Autorità d'Ambito che ha approvato l'ultimo aggiornamento al Regolamento Generale di organizzazione e funzionamento e la relativa dotazione organica dell' A.T.O.1;

Richiamato l'Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Novara e l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” sottoscritto in data 09/01/2013;

visto l'art.2 del D.L. n.69 del 13/03/1988, convertito dalla Legge n.153 del 13/05/1988 che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare, a favore, tra gli altri, dei lavoratori dipendenti;

Richiamata la Circolare INPS n.110 del 17/04/1992 che cita testualmente: “ *Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedenti il mese in cui viene formulata la domanda. La prescrizione è interrotta dall'intimazione dell'ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltrechè in caso di richiesta scritta del lavoratore all'INPS o all' Ispettorato del Lavoro.*”;

vista la richiesta di riscossione degli arretrati per cinque anni non percepiti della dipendente Piana Stefania Maria, prot.n.493/2013, agli atti;

fatte le opportune verifiche e controlli sulla posizione della suddetta dipendente e sulle attestazioni e documentazioni accuratamente prodotte;

atteso che secondo l'art.2 comma 12 del sopracitato D.L. n.69 del 13/03/1988, i livelli di reddito costituenti i limiti per usufruire dell'assegno familiare sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT;

richiamate le Circolari INPS Direzione Centrale delle prestazioni a sostegno del reddito che annualmente hanno aggiornato i suddetti limiti di reddito a secondo la sopraccitata percentuale ISTAT, relative al quinquennio interessato al conteggio per il rimborso spettante alla dipendente Piana ;

richiamato il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 13/05/1998 con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 i limiti di reddito e l'importo dell'assegno familiare sono stati maggiorati nelle misure previste dall'art.3 comma 2 della legge 27/12/1997 n.450 ed indicate nelle tabelle numerate da 1 a 9 allegate al Decreto medesimo;

considerato che l'art.1, comma 11, della legge 27/12/2006 n.296 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare;

vista la Circolare INPS Direzione Centrale delle prestazioni a sostegno del reddito n.13 del 12/01/2007, con la quale sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle modifiche intervenute;

atteso che l'art.1, comma 11, della citato legge 27/12/2006 n.296, alle lett. a) e b), prevede la rimodulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della maggior parte delle tabelle, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione in esame;



considerato inoltre, che lo stesso art.1 al comma 1, lett. d), prevede che, in presenza di nuclei familiari numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26<sup>a</sup> anni), rilevano, ai fini della determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, purchè studenti o apprendisti;

considerato che ai sensi dell'art.2 comma 9 della Legge istitutiva, l'assegno nucleo familiare viene corrisposto nell'arco temporale 1° luglio dell'anno di riferimento fino al giugno dell'anno dopo, sulla base del reddito del nucleo familiare, assoggettabile all'IRPEF, conseguito nell'anno solare precedente all'anno di riferimento, ovviamente dietro attestazione dei redditi resa dal dipendente richiedente l'assegno in questione;

preso atto che la quota spettante alla dipendente Piana Stefania Maria degli arretrati di cinque anni dell'assegno per il nucleo familiare è pari ad €.2916,60= e che tale somma trova la giusta copertura finanziaria nel budget di questa Autorità d'Ambito dalle Entrate da tariffa del Servizio Idrico Integrato;

ritenuto quindi di procedere alla corresponsione alla dipendente Ato1, avente diritto, dei suddetti arretrati dell'assegno nucleo familiare;

visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1) di accogliere la domanda di riscossione degli arretrati degli assegni per il nucleo familiare per cinque anni non percepiti della dipendente Piana Stefania Maria, ns.prot.n.493/2013, agli atti;

2) di dare atto:

- che la quota complessiva spettante alla dipendente Ato1 avente diritto è pari ad €.2.916,60=;
- che suddetta somma trova la giusta copertura finanziaria nel budget di questa Autorità d'Ambito dalle Entrate da tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- che venga predisposta la corresponsione di suddetta somma alla dipendente nello stipendio del prossimo mese di agosto;
- che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata all'Ufficio dell'Autorità d'Ambito e agli Uffici Trattamento Economico, Giunta e Consiglio della Provincia di Novara;

**IL DIRETTORE**  
(f.to Paolo Cerruti)